

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DI TIPO "A" LEGGE 863/1994

Finalità	Mantenere l'occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale.
Destinatari	<u>Aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS:</u> - imprese commerciali con più di 50 dipendenti; - imprese di pulizie con più di 15 dipendenti; - imprese appaltatrici di mensa con più di 15 dipendenti.
Lavoratori interessati	Tutti i lavoratori dipendenti ad esclusione dei dirigenti e degli apprendisti.
Riduzione orario	La riduzione di orario va effettuata su base giornaliera, settimanale o mensile. Il contratto di solidarietà si intende idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non superi il 60% dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà.
Durata	Massimo 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi. Si applica il limite dei 36 mesi nel quinquennio.
Procedura	La sottoscrizione del contratto di solidarietà può avvenire sia al di fuori che nell'ambito di una procedura di mobilità . Se attivata la procedura di mobilità: <ul style="list-style-type: none"> • Fase sindacale (comunicazione alle OOSS dei lavoratori): La procedura di mobilità deve esaurirsi entro 45 giorni (termini dimezzati se gli esuberanti sono < a 10 dip.); • Fase amministrativa (Provincia o ARIFL per più province): In caso di mancato accordo in fase sindacale. La procedura deve terminare entro 30 giorni (termini dimezzati se gli esuberanti sono < a 10 dip.); L'iter procedurale deve concludersi con la stipula di un accordo di solidarietà al fine di evitare il licenziamento dei lavoratori.
Benefici a favore dei lavoratori	Per l'anno 2014 l'INPS integra il 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.
Riduzione di orario	La riduzione di orario va effettuata su base giornaliera, settimanale o mensile.
Domanda	I datori di lavoro devono presentare presso il Ministero del Lavoro.

